

Anticipazione dell'attività liquidatoria ad una fase anteriore all'approvazione dei creditori: sono necessari il requisito dell'urgenza e l'esperimento di una procedura competitiva

Tribunale di Padova, 8 gennaio 2015. Presidente relatore Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Anticipazione dell'attività liquidatoria prima della approvazione dei creditori - Urgenza - Procedura competitiva - Necessità

Nell'ambito del concordato preventivo, lo svolgimento di attività liquidatoria prima che la proposta di concordato sia approvata dai creditori non può prescindere dal requisito dell'urgenza e dall'esperimento di una procedura competitiva, in assenza della quale non può configurarsi la migliore tutela dell'interesse dei creditori.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il GD,
letta l'istanza 7.1.2015 di S. s.p.a.,
manda
ai Commissari Giudiziali perché forniscano il loro parere in merito, evidenziando sin d'ora alla società proponente il carattere eccezionale dell'anticipazione dell'attività liquidatoria nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, liquidazione la cui autorizzazione non può prescindere dal carattere di urgenza nonché dall'esperimento di una procedura competitiva, in assenza della quale non può configurarsi la migliore tutela dell'interesse dei creditori, che configura il bene da salvaguardare quando il Tribunale sia chiamato ad autorizzare un'attività in assenza dell'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori medesimi.
Riserva all'esito di riferire al Collegio.
Padova, 8.1.2015
Il Giudice Delegato
Maria Antonia Maiolino